



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

do.	Presidente
dott.	Consigliere rel. ed est.
dott. I	Consigliere

riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. 1552/2022 R.G.

promossa da:

..... titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in
..... P. IV, e
....., n res.te
..... c entrambi elett.te dom.ti presso
lo studio dell' avv.to che li rappresenta e difende per
procura in atti;

Appellanti

contro

..... on sede in
....., c.f. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio
legale dell'Avv.to Marcello Bonaventura, che lo rappresenta e difende per
procura in atti;

Appellato ed appellante in via incidentale condizionata



Avente ad oggetto: rapporti bancari.

All'udienza del 1/4/2026, trattata in presenza, le parti insistevano nelle loro richieste e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in data 17/11/2022, _____ e il suo fideius _____ hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2134/2022, emessa in data 10/11/2022, con cui, all'esito della CTU disposta in primo grado, il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'azione di ripetizione dell'indebito proposta nei confronti della _____ .

previo accertamento di numerosi profili di nullità contrattuali, - in relazione al conto corrente _____ aperto in data _____ e chiuso in data _____ ed a quattro mutui chirografari, uno dei quali garantito da un libretto di risparmio nominativo, ed ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla banca di condanna dei convenuti al pagamento di € _____ a titolo di saldo residuo derivante dal saldo passivo del suddetto conto e dai contratti di mutuo, condannandoli al pagamento delle spese processuali e di CTU.

Gli appellanti propongono i seguenti specifici motivi: 1) erroneità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo passivo del conto corrente per mancanza di prova del credito non avendo la banca provato il suo credito, omettendo la produzione integrale degli estratti conto, e per l'erroneità della CTU che, aveva elaborato i conteggi, in mancanza della parte iniziale degli estratti



conto, dal primo salda debitore documentato; 2) erroneità della quantificazione dell'importo ancora a debito per i mutui, non avendo il CTU potuto visionare tutti gli estratti conto ove confluivano le rate di rimborso alla rispettive scadenze; 3) Erroneità della mancata compensazione del credito della banca con gli importi a credito contenuti nei libretti di risparmio accesi presso la medesima banca.

Chiedevano il rigetto della domanda riconvenzionale e, in subordine, disporsi la compensazione tra quanto eventualmente accertato con quanto depositato nei libretti di risparmio accesi presso la medesima banca, con il favore della spese da distrarsi in favore del procuratore ad litem dichiaratosi antistatario.

Si e' costituita in questo grado del giudizio la

che ha chiesto il rigetto del gravame, ed, a sua volta, ha proposto appello incidentale condizionato, riproponendo l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in primo grado e quella di prescrizione decennale in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito, con il favore delle spese del grado.

La causa subiva alcuni rinvii dato il trasferimento ad altro ufficio del Consigliere Relatore che veniva infine sostituito.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1/4/2026 le parti hanno insistito nelle loro richieste, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Dene, preliminarmente, rilevarsi che, in seno alla comparsa conclusionale depositata in atti, gli appellanti hanno dedotto tutta una serie di questioni che non sono state oggetto dei motivi d'appello, ed



addirittura alcune neppure prospettate in primo grado, sicche' tali deduzioni sono manifestamente inammissibili, e il thema decidendum devoluto alla Corte va limitato all'esame dei motivi d'appello tempestivamente proposti.

Nel merito, l'appello proposto in via principale, ad avviso della Corte, e' infondato e va disatteso, dovendosi soltanto integrare la motivazione della sentenza appellata.

Infondato e', innanzitutto, il primo motivo con cui gli appellanti si dolgono dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca appellata, in virtu' del saldo passivo del conto corrente n deducendo la mancanza di prova del credito, per non aver la banca prodotto tutti gli estratti conto relativi al predetto rapporto, e, comunque, deducendo l'erroneità del calcolo effettuato dal CTU che ha quantificato il credito in € limitatamente al periodo sino al data di chiusura del conto, periodo nel quale e' stata accertata la continuità degli estratti conto, partendo dal primo saldo debitore documentato.

Il motivo, ad avviso della Corte, e' infondato sotto entrambi i profili prospettati.

Per quanto attiene all'onere probatorio gravante sulla banca attrice in via riconvenzionale, va osservato che, secondo l'orientamento piu' recente del S.C., - espresso in fattispecie identica alla presente che vedeva contrapposte le domanda di ripetizione dell'indebito del correntista e di condanna proposta in via riconvenzionale dalla banca, - " se la banca agisce in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chiede, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell'istituto di credito a pagare in proprio favore o per l'accoglimento della domanda di quest'ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l'eventuale

carezza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: l) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: l-a) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n. 23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma);”

Così esattamente in termini Cass. n. 1763/2024, alla cui motivazione si rinvia e da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi.

E a tali principi si è attenuto il Tribunale nella sentenza appellata la cui motivazione va soltanto integrata.



Per quanto attiene, poi, all'operato del CTU, osserva la Corte che il calcolo effettuato dal consulente appare del tutto corretto, atteso che, limitatamente al periodo in cui vi era la continuità degli estratti conto, e cioè da a. , a fronte di un maggior saldo passivo attestato dalla banca, il CTU ha quantificato il credito nella minor somma di eu1 con azzeramento del saldo e utilizzando il primo saldo debitore documentato.

Il primo motivo d'appello va, quindi, rigettato.

Infondato e' anche il secondo motivo d'appello con cui gli appellanti lamentano l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca con riferimento alle residue somme da essi dovute, in virtu' dei quattro mutui chirografari stipulati con la banca appellata, deducendo che, poiche' le rate a scadere confluivano sul conto corrente, la mancata produzione integrale degli estratti conto avrebbe impedito una corretta quantificazione degli importi ancora dovuti nella misura accertata dal Tribunale.

Va, invero, osservato che, a fronte della produzione dei contratti di mutuo da parte della banca, - e quindi della prova del fatto costitutivo dei crediti vantati da parte della banca attrice in via riconvenzionale, - era preciso onere dei debitori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i versamenti effettuati in acconto, a nulla valendo la previsione di una mera modalità di contabilizzazione sul conto corrente delle rate a scadere.

Ne deriva che, una volta esclusa la sussistenza dei dedotti profili di usurarietà dei quattro mutui chirografari stipulati inter partes, come accertato dalla CTU espletata in primo grado, - con pronunzia non gravata da appello, - era onere della parte debitrice provare l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quanto ricostruito dal CTU sulla base della documentazione ritualmente allegata in atti dalle parti.



E, come correttamente rilevato dal Tribunale, gli appellanti non hanno minimamente assolto all'onere probatorio su di essi incombente di dimostrare eventuali pagamenti ulteriori rispetto a quelli risultanti dai documenti ritualmente prodotti.

Il capo di sentenza con cui gli appellanti sono stati condannati al pagamento dell'importo residuo dovuto in virtù dei quattro mutui chirografari va, pertanto, integralmente confermato.

Inammissibile, infine, è il terzo motivo con cui gli appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe omissis di pronunciare sulla richiesta di compensazione tra quanto da loro dovuto alla banca ed il saldo positivo di due libretti accesi presso la medesima banca recanti un saldo attivo a loro favore.

Il motivo, invero, è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché, come emerge chiaramente dall'esame dell'atto di citazione e dalle memorie in atti, gli appellanti non hanno mai proposto in primo grado l'eccezione di compensazione prospettata tardivamente soltanto in questo grado del giudizio.

Conclusivamente l'appello va integralmente rigettato, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla banca appellata.

Le spese di questo grado del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti in solido tra loro e liquidate in favore della appellata nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente spiegata senza fase di trattazione istruzione non espletata essendo stata la causa rinviata alla prima udienza a quella di discussione, (Cass. 2025/25711), e dei parametri legali con applicazione dei valori medi.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti .



La Cons.est.

Firmato Da:  Firmato